

DIRETTIVA 92/98/CEE DEL CONSIGLIO

del 16 novembre 1992

che modifica l'allegato V della direttiva 77/93/CEE concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la direttiva 77/93/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1976, concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 13, primo comma,

vista la proposta della Commissione,

considerando che ai sensi della suddetta direttiva taluni vegetali, prodotti vegetali e altre voci devono essere sottoposti a ispezione fitosanitaria nel luogo di produzione, qualora siano originari della Comunità, per poter essere spostati attraverso il territorio comunitario, oppure nel paese d'origine o nel paese speditore, qualora non siano originari della Comunità, per poter essere introdotti nel territorio comunitario;

considerando che l'applicazione del regime fitosanitario comunitario alla Comunità come spazio senza frontiere interne e l'introduzione delle zone protette richiedono una

revisione dell'allegato V, in particolare della sua articolazione, dei titoli e degli elenchi delle merci assoggettate alla soprammenzionata ispezione fitosanitaria;

considerando che tale revisione deve tenere conto dei risultati di un'analisi, basata sui più recenti dati scientifici disponibili, dei rischi fitosanitari connessi ai prodotti originari della Comunità e dei paesi terzi e prendere in considerazione gli organismi nocivi che interessano la Comunità, nonché i relativi requisiti specifici stabiliti negli allegati I, II, III e IV della suddetta direttiva; che occorre, in particolare, classificare in due gruppi distinti i prodotti potenzialmente portatori di organismi nocivi concernenti l'intera Comunità e quelli potenzialmente portatori di organismi nocivi concernenti solo talune zone protette, indipendentemente dalla loro origine,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

L'allegato V della direttiva 77/93/CEE è sostituito dall'allegato della presente direttiva.

Articolo 2

1. Gli Stati membri mettono in vigore, sei mesi dopo la sua adozione, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

⁽¹⁾ GU n. L 26 del 31. 1. 1977, pag. 20. Direttiva modificata, da ultimo, dalla direttiva 92/10/CEE della Commissione (GU n. L 70 del 17. 3. 1992, pag. 27).